



CH-3003 Berna, UFE

Alle aziende elettriche

Ns. riferimento:
Collab. responsabile:
3003 Berna, 7 marzo 2022

Etichettatura dell'elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione mix dei fornitori su www.etichettatura-elettricità.ch

Gentili signore, egregi signori,

versando il supplemento rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC).

Nel quadro della RIC, **nel 2021** sono stati prodotti **3'809'674'129 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 6,7 per cento**.

Per il 2021 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

	totale	dalla Svizzera
Elettricità che beneficia di misure di promozione¹	6,7%	6,7%

¹**Elettricità che beneficia di misure di promozione: 47,5% forza idrica, 16,4% energia solare, 3,1% energia eolica, 33,0% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia**

Conformemente all'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il proprio mix dei fornitori su una pagina Internet comune, al più tardi entro la fine di **giugno** dell'anno successivo. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Pronovo, ha allestito la pagina web www.etichettatura-elettricità.ch. Vi preghiamo di registrare il vostro mix dei fornitori direttamente online nel sistema di garanzie di origine nel ruolo di «fornitore di corrente» (shkn.pronovo.ch), che in seguito sarà pubblicato automaticamente sul sito web menzionato. **I fornitori di energia elettrica che non registrano per tempo il mix dei fornitori possono essere multati secondo l'articolo 70 lettera a della legge sull'energia.**

Per l'etichettatura dell'elettricità si deve procedere tempestivamente all'annullamento delle garanzie di origine. **Le garanzie di origine scadute non possono più essere utilizzate per l'etichettatura**



dell'elettricità. Non è più ammesso dichiarare «vettori energetici non omologabili». Anche in futuro nell'etichettatura dell'elettricità dovrà figurare la rubrica «Elettricità che beneficia di misure di promozione».

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità nei conteggi per i consumatori finali è illustrato nella figura 1.

Vi informiamo già sin d'ora che per l'anno di fornitura 2022 si applicherà un nuovo requisito per l'etichettatura dell'elettricità proveniente dai rifiuti urbani. Secondo l'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità, per i rifiuti urbani è stata creata un'apposita sottocategoria («rifiuti urbani»), composta da quote rinnovabili e quote fossili¹.

In caso di domande, vi preghiamo di rivolgervi alla Pronovo SA via e-mail al seguente indirizzo: info@pronovo.ch


Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

firma D. Büchel

Daniel Büchel
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **esempio** di una tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).



¹ Allegato 1 numeri 1.1. e 2.5 dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE; RS 730.010.1)